

Con riferimento alla sola annualità 2021, si riportano qui di seguito, in ordine cronologico, le modifiche finora apportate all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi ad attività di spettacolo dal vivo per il triennio 2019-2021, ai sensi della L.R. N. 13/99 'Norme in materia di spettacolo' e ss.mm.ii" (Allegato 1 D.G.R. n° 294/2019), a seguito dell'emergenza Covid-19.

Per tutto quanto non modificato, valgono le disposizioni contenute nell'avviso medesimo.

MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E I TEATRI DI TRADIZIONE DELL'EMILIA-ROMAGNA - Rep. n. RPI/2019/575 (modificato da D.G.R. n. 234/2020)

Modalità di ripartizione del contributo regionale annuale (Art. 5)

(Le recite programmate per il 2020 e annullate per l'emergenza COVID 19 concorreranno comunque al conteggio delle recite utili ai fini del riconoscimento del contributo in fase di liquidazione del saldo 2020.)

Le recite annullate e riprogrammate nelle annualità 2021 e 2022 concorreranno al conteggio delle recite utili ai fini del riconoscimento del contributo per le annualità 2021 e 2022.

PROGRAMMI DI ATTIVITA' 2021

(modifiche approvate con la Delibera della Giunta regionale n. 2026/2020)

TIPOLOGIA DEI COSTI AMMISSIBILI (Par. 6.1)

Ai fini della presentazione dei programmi di attività 2021, in ragione del perdurare delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, saranno ammesse tutte le attività che nel programma triennale erano previste nei luoghi di spettacolo dal vivo ma che saranno invece realizzate con modalità diverse, a causa della sospensione degli spettacoli in presenza di pubblico, ad es. tramite riprese video da trasmettere in streaming, sui canali social ecc.; pertanto, saranno ritenute ammissibili tutte le spese ad esse direttamente correlate, purché conformi a quanto indicato al paragrafo 6.1 dell'Avviso.

VARIAZIONI SOSTANZIALI DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA' 2021 E REQUISITI DI ACCESSO (Par. 14.1,3,4)

Verranno considerate variazioni sostanziali ai Programmi di attività 2021 quelle che incidono in riduzione per un importo superiore al 40% del costo annuale complessivo rispetto a quanto indicato in riferimento alla stessa annualità nel progetto triennale; tali variazioni sostanziali dovranno essere adeguatamente motivate e, se intervenute successivamente alla presentazione del programma di attività 2021, dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna non oltre il 31 agosto 2021. La Regione valuterà nuovamente il progetto e, sentito il parere del Comitato scientifico per lo spettacolo, potrà rideterminare l'entità del contributo, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso.

Saranno ritenuti ammissibili anche i progetti che, con un importo ridotto fino al 40%, presenteranno un costo complessivo inferiore a 60.000,00 euro per i contributi e le convenzioni di coordinamento

e promozione di settori specifici dello spettacolo dal vivo e inferiore ai valori di bilancio indicati al paragrafo 3.1 dell'Avviso per le convenzioni per attività di spettacolo dal vivo.

Il contributo regionale, in ogni caso, non potrà superare il deficit fra entrate e costi e non potrà superare l'intensità massima del 60 per cento dei costi per contributi e convenzioni d'attività e l'80 per cento nel caso di convenzioni per coordinamento e promozione.

FESTIVAL ANNULLATI NEL 2020 E RIPROGRAMMATI NEL 2021

Ai soggetti organizzatori di FESTIVAL che, per cause di forza maggiore connesse alla gestione dell'emergenza COVID 19, hanno annullato l'edizione 2020 del festival, dandone comunicazione alla Regione, è autorizzata la possibilità di utilizzare la quota di contributo regionale concessa e non erogata per il 2020 ad integrazione del contributo quantificato per il nuovo programma annuale 2021 secondo quanto previsto al paragrafo 9.3 dell'Avviso. Il contributo regionale complessivo riconosciuto per il 2021 non potrà in ogni caso superare l'intensità massima del 60 per cento dei costi ammissibili e il limite della copertura del deficit fra entrate e costi complessivi.

I soggetti interessati, nel presentare il programma annuale di attività 2021, dovranno tener conto delle risorse regionali aggiuntive ed evidenziarne la ricaduta rispetto alle attività programmate e al budget di progetto.

CONSUNTIVI DI ATTIVITA' 2021

(modifiche approvate con la Delibera della Giunta regionale n. 719/2021)

SOGLIA MINIMA DI SPESA *(paragrafi Avviso 3.1; 3.2; 4; 17.1)*

In fase di rendicontazione, la dichiarazione di costi inferiori alle soglie minime del bilancio economico-finanziario delle attività progettuali (pari a € 300.000, 400.000 e 750.000 per le convenzioni per attività di spettacolo dal vivo in base alla tipologia e al genere e a € 60.000 per le convenzioni di coordinamento e per i contributi) non comporta la revoca del contributo regionale, qualora la riduzione del budget sia imputabile agli effetti delle misure adottate in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19.

TIPOLOGIA DI COSTI AMMISSIBILI *(paragrafo Avviso 6.1.)*

Per i progetti di coordinamento e promozione di attività di coproduzione lirica, i costi generali tecnico-amministrativi di funzionamento della struttura saranno riconosciuti fino ad un ammontare massimo pari al 25% dei costi ammissibili, ovvero nella percentuale già prevista dall'Avviso per le altre tipologie di progetto.

Per il 2021, in fase di rendicontazione, saranno ritenuti ammissibili anche i costi sostenuti per attività annullate del tutto o in parte, qualora la mancata o parziale attuazione siano imputabili a causa di forza maggiore ovvero agli effetti delle misure adottate in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19.

In fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che le spese rendicontate relative ad attività annullate del tutto o in parte sono direttamente derivanti da annullamenti imposti dalle misure adottate in Italia o all'estero per l'emergenza COVID 19 e per le stesse non è risultato possibile ottenere alcun rimborso.

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER I FESTIVAL ANNULLATI NEL 2020 E RIPROGRAMMATI NEL 2021

Per i soggetti organizzatori di FESTIVAL che, per cause di forza maggiore connesse alla gestione dell'emergenza COVID 19, hanno annullato, in tutto o in parte, l'edizione 2020 del festival programmandone una nuova edizione "potenziata" nel 2021, il contributo regionale complessivo riconosciuto per il 2021 è composto dalla somma della quota di contributo regionale concessa e non erogata per il 2020, riaccertata sul 2021, e del contributo quantificato e assegnato ad inizio triennio con la D.G.R. n. 1208/2019 e riconfermato per il 2021.

Il contributo regionale, in ogni caso, non potrà superare il deficit fra entrate e costi e non potrà superare l'intensità massima del 60 per cento dei costi per contributi e convenzioni d'attività e l'80 per cento nel caso di convenzioni per coordinamento e promozione.

A seguito dell'assegnazione e della concessione dei contributi 2021, la liquidazione degli stessi sarà effettuata nei termini indicati al paragrafo 12 dell'Avviso.

In particolare, ai fini della liquidazione della prima tranche – fino al 70% del contributo concesso - i soggetti beneficiari devono presentare, tra l'altro, una dichiarazione di avere sostenuto costi e/o assunto obblighi di spesa in rapporto percentuale sui costi complessivi del progetto non inferiore alla percentuale del contributo richiesto.

Nel presentare la dichiarazione, i soggetti organizzatori dei Festival, annullati nel 2020 e "potenziati" nel 2021, indicano la percentuale di costi sostenuti e/o degli obblighi di spesa maturati, calcolata sul totale dei costi del programma di attività 2021, come indicati nell'atto di assegnazione e concessione, e richiedono contestualmente la liquidazione della prima tranche del contributo 2021, in misura percentuale non superiore ai costi dichiarati. Ai fini della quantificazione della percentuale della prima tranche di contributo e della successiva liquidazione, va considerato l'importo finale del contributo assegnato e concesso per il 2021, derivante dalla quota di contributo riaccertata dal 2020 al 2021 e del contributo quantificato e assegnato a inizio triennio con la D.G.R. n. 1208/2019 e riconfermato per il 2021. Analogamente, per la liquidazione della restante quota di contributo a rendicontazione, andrà considerato l'importo finale del contributo assegnato e concesso per il 2021, comprensivo della quota 2020 riaccertata sul 2021.